



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 80

Roma, 28/11/2018

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ VASI, NEL COMUNE DI DAVOLI (CZ), SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Davoli, loc. Vasi (CZ).

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Davoli, loc. Vasi (CZ) è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefte (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Grefte (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefte(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità

italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

TENUTO CONTO	della nota Arpacal n. prot. 464 del 15/07/2008 in cui vengono elencate le condizioni da rispettare per ottenere parere tecnico favorevole al Piano di Caratterizzazione (All. 1) ;
VISTO	l'elaborato "Report di caratterizzazione – Discarica di Davoli" redatto in data 15.06.2009 (All. 1bis) ;
VISTO	l'elaborato "Relazione tecnica di analisi di Rischio Discarica di Davoli località Vasi" redatto in data 15.06.2009, in cui si evidenzia "In conclusione il Rischio Sanitario nel caso del futuro scenario del sito senza nessun tipo di intervento non è accettabile relativamente alla sola sorgente Piombo" (All. 1ter) ;
VISTO	il Verbale di Conferenza dei Servizi del 12.04.2010 recante "Approvazione rapporto sulle indagini di caratterizzazione e/o dell'Analisi di Rischio Sito Specifica per i siti definiti ad Alto Rischio nel Territorio della Regione Calabria" in cui il Comune di Davoli, la Provincia di Catanzaro, L'Arpacal dipartimento di Catanzaro e la Regione Calabria esprimono parere favorevole all'approvazione del documento, fatte salve alcune integrazioni richieste dalla Regione (All. 2) ;
VISTO	l'elaborato redatto in "...risposta alle osservazioni della Conferenza di Servizi del 12.04.2010 indetta per approvare il report di caratterizzazione e l'analisi di rischio predisposti per il sito di Davoli, località Vasi. Da parte di tutti gli Enti preposti è stato espresso parere favorevole alla documentazione presentata, a condizione che essa venisse integrata con una serie di aspetti, legati fondamentalmente alle modalità di esecuzione dell'analisi di rischio. Il capitolo successivo, unitamente agli allegati cartografici predisposti, riporta le integrazioni richieste dagli Enti." (All. 3) ;
VISTO	il Verbale di Conferenza di Servizi del 11.04.2012 relativo agli esiti della caratterizzazione/analisi di rischio e del progetto Operativo di Bonifica/messa in sicurezza d'emergenza in cui "i rappresentanti di Arpacal evidenziano che l'unico punto da bonificare è rappresentato dall'hot spot di contaminazione da Piombo rilevato nel sondaggio superficiale S11 e sostiene la necessità di intervenire anche sulla sorgente primaria di contaminazione (abbanco rifiuti) tramite una messa in sicurezza definitiva del sito", ribadendo quanto già dichiarato con propria nota di prot. 2798 del 11.04.2012 (All. 4) ;
VISTO	il Verbale di Conferenza di Servizi del 29.10.2014 relativo all'Approvazione del Progetto di Bonifica sito di Davoli località Vasi, in cui vengono richieste alcune integrazioni da inserire negli elaborati progettuali (All. 5) ;
VISTO	il Verbale di Conferenza di Servizi del 12.01.2015 in cui "In conclusione, gli Enti presenti approvano il Progetto Operativo di Bonifica così per come presentato..." nonché tutti i pareri espressi dagli Enti coinvolti ad esprimere parere o rilasciare nulla osta, ognuno per quanto di propria competenza (All. 6) ;
VISTA	la Relazione Generale della Progettazione definitiva della bonifica dei siti ad alto rischio nella Regione Calabria – lotto n.6 sito di Davoli (All. 6bis) ;
VISTA	la Procedura di verifica e validazione del Progetto, in particolare il Verbale di verifica redatto in data 11.03.2015 in cui "si attesta che il progetto operativo di bonifica redatto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e conformato a progetto definitivo di cui all'art. 24 del dpr 207/2010 è conforme alla normativa vigente in materia di lavori pubblici ed ambientali..." (All. 7) ;
VISTO	il giudizio di Validazione espresso dal RUP (responsabile unico del Procedimento) in merito al Progetto operativo di Bonifica (All. 8) ;
CONSIDERATO	il Processo Verbale di consegna definitiva dei lavori di Bonifica/Messa in sicurezza permanente dell'area di ex discarica in località Vasi del 06.04.2018 del Comune di Davoli (All. 8bis) ;
VISTO	il verbale di sopralluogo del 17.04.2018 sottoscritto dai tecnici Arpacal, dal RUP del Comune e dalla Direzione Lavori dal quale emerge "l'effettiva assenza dell'hot spot" e quindi la non necessità di intervenire con la rimozione dello stesso (All. 9) ;
VISTA	la nota di protocollo 2561 del 19.04.2018 del Comune di Davoli relativa alla "Richiesta nulla osta a prosecuzione intervento per il Capping totale dell'area di discarica" (All. 10) ;
TENUTO CONTO	della nota nr. 8/2-19 del 23.04.2018 in cui "si invita il Comune a proseguire con la messa in opera dell'intervento di capping sull'intera area di discarica comprendendo anche l'area interessata dall'hot spot S11" (All. 11) ;
VISTA	la Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei luoghi a seguito dell'evento calamitoso avvenuto il 3 e 4 Ottobre 2018 (All. 12) ;

- TENUTO CONTO della nota nr. 8/2-35 del 19.10.2018 in cui *“si prende atto della necessità di effettuare una variante in corso d’opera dei lavori di bonifica previsti, e già in fase di realizzazione, a seguito dell’evento calamitoso verificatosi nei giorni 3 e 4 ottobre. Attesa la necessità di ripristinare con urgenza lo stato dei luoghi, si chiede di voler redigere la perizia di variante per la successiva approvazione...” (All. 13);*
- VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Davoli n. 5694 del 25.10.2018 recante ‘Approvazione della Perizia di Variante senza incremento di spesa complessiva dell’opera’ (All. 14);
- VISTA la Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei luoghi al 27.11.2018 da cui si evince che sono ultimati i lavori di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, nella misura delle seguenti lavorazioni: ripristino della strada di accesso al sito; ripristino delle scarpate; ripristino della copertura definitiva nei punti danneggiati (avanzamento circa il 80%), preparazione della scarpata per la realizzazione della palificata viva. Inoltre dal cronoprogramma allegato alla medesima relazione, i lavori saranno completati tra il 30.11.2018 e il 5.12.2018 a causa dei citati eventi calamitosi avvenuti tra il 3 e il 4 ottobre u.s. (All. 15);
- DATO ATTO CHE per l’ex discarica di Davoli, loc. Vasi (CZ):
- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedirne l’accesso;
 - ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
 - iii) È stata eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dalla relazione del Direttore dei lavori ;
- VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dal riscontro di assenza di hot spot contaminato, il sito non costituisce rischio per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)

